



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 42/2017

LA GARANTE

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di seguito denominata "CRC" (Acronimo di *Convention on the Rights of the Child*);

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", di seguito denominata "Autorità", in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera a) che dispone che l'Autorità "*promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza...*" e lettera d) che dispone che l'Autorità "*assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 "*Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112*", di seguito denominato "Regolamento",

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 data in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Garante n. 4/2014 prot. n. 0000416/2014 del 4 febbraio 2014 recante "Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", come modificato dal decreto rep. n. 81/2015 prot. n. 0003669/2015 del 21.09.2015, con particolare riferimento all'articolo 12-bis "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*" che dà attuazione all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

VISTO il decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto 82/2015 del 21 settembre 2015 e dal decreto n. 37/2017 dell'11/08/2017 con il quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato dalla Garante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 e pubblicato sul sito www.garanteinfanzia.org _sezione Autorità trasparente;

RAVVISATA l'opportunità di ricomprendere nell'ambito della tipologia di spese ammissibili a contributo la spesa per il trasferimento di gruppi di ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc...) per la quale si richiede il contributo;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il precitato decreto n. 43/2014 del 17 giugno 2014 come modificato ed integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 e dal decreto n. 37/2017 dell'11/08/2017 nella parte relativa alle spese ammissibili a contributo e, in particolare, l'articolo 3, comma 1-bis;

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Garante n. 43/2014 prot. 0002011/2014 del 17.06.2014 così come modificato dal decreto del Garante n. 82/2015 prot. 0003670/2015 del 21.09.2015 e dal decreto della garante n. 37/2017 prot. 0002438/2017 dell'11/08/2017

1. Al decreto del garante n. 43/2014 prot. 0002011/2014 del 17.06.2014 così come modificato ed integrato dal decreto n. 82/2015 prot. n. 0003670/2015 del 21.09.2015 e dal decreto della Garante n. 37/2017 prot. 0002438/2017 dell'11/08/2017 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- **L'articolo 3, comma 1-bis, è modificato nel modo seguente:**

1 bis (*Spese ammissibili*). *Le spese ammissibili al contributo dovranno essere riconducibili esclusivamente alla gestione ordinaria dell'attività per la quale si richiede il contributo. Nello specifico saranno riconosciute le seguenti tipologie di spesa:*

- *spese per stipendi/compensi/onorari corrispettivi al personale impiegato a vario titolo nell'attività da realizzare;*
- *spese postali, telefoniche e di cancelleria;*
- *spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste, materiale fotografico e realizzazione di audiovisivi comunque connessi all'attività da realizzare;*
- *spese di promozione e pubblicizzazione: stampa inviti, locandine/manifesti/brochure – promozione televisiva, radiofonica e via web;*
- *acquisto di materiali di consumo per la gestione ordinaria delle attività da realizzare;*



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- *canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività da realizzare;*
- *Spese per il trasferimento di gruppi di ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc....) per la quale si richiede il contributo.*

Roma, 12/09/2017

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.